

IGNAZIO IMPASTATO

Ricercatore confermato abilitato associato di Diritto amministrativo nell'Università di Palermo

ignazio.impastato@unipa.it

EGEMONIA VS. SOVRANITÀ: OLTRE LO STATO DI DIRITTO PER UN DIS-ORDINE GLOBALE? SPUNTI SU ALCUNE FORME GIURIDICHE (COSMOPOLITE)*

HEGEMONY VS. SOVEREIGNTY: BEYOND THE RULE OF LAW FOR A GLOBAL DIS-ORDER? LIGHT FOOD FOR (A-NEW-COSMOPOLITAN LEGAL) THOUGHT

SINTESI

Martha Nussbaum, la pensatrice di *Chicago*, ha recentemente affermato che le nazioni e le identità nazionali sono i migliori – e gli unici - strumenti per alimentare la dignità universale: l'autonomia individuale e la sovranità sono nozioni simili che si sostengono a vicenda, ma il *partner* politico naturale della concezione kantiana dell'autonomia individuale resta la sovranità nazionale, non già la sua sublimazione nella dimensione sovranazionale. Ciò che, in altre parole, può essere racchiuso nel cd. “*cosmosovranismo*”, che muove dagli effetti di ricaduta dei valori globali direttamente conseguenti alle dinamiche del mondo internazionale (e cosmopolita). Il punto di vista della *Nussbaum* agevola una visione pluralistica (o pluri-dimensionale) della sovranità. Il suo approccio è ancora più propizio in un contesto internazionale o globale: il passaggio dalla sovranità nazionale o tradizionale a quella cosmopolita delinea una diversa linea di indagine fondata sull'impossibilità o, piuttosto, sull'inopportunità di estendere sia le (nozioni europee di) "tradizioni costituzionali comuni" che i "criteri di identità costituzionale" degli Stati membri in un contesto globale (segnato, se non trasfigurato, da una nuova guerra fredda 4.0?). L'autore avverte, infatti, un certo grado di incommensurabilità tra la nozione di Stato di diritto dei paesi liberali (non

* Questo *paper* ricalca lo schema delle riflessioni sviluppate nel mio intervento al *panel* “*Cosmopolitan sovereignty*” in seno al convegno organizzato da “*ICON-S Mundo*” dal titolo “*The Future of Public Law*”, tenutosi in modalità *online* (<https://mundo.icon-society.org>) dal 6 al 9 luglio 2021.

necessariamente occidentali) e quella (nozione di Stato) effettiva in altri Paesi (Cina e Russia, *in primis*): donde la verificabilità di un fenomeno che sembra coincidere con un “dis-ordine globale”. Ora, ragionare in termini strettamente giuridici potrebbe non essere sufficiente: come è stato osservato, *bypassare* il concetto di identità costituzionale al fine di vietare qualsiasi strumentalizzazione fondata su ulteriori argomenti giuridici, è come un cane che si morde la coda. L'unico rimedio, epistemico e semantico allo stesso tempo, è la contestualizzazione in dinamiche più ampie come quelle sociali, culturali, di coscienza individuale (alla maniera di Antonio Gramsci), assumendo la nota prospettiva “egemonica” (piuttosto che quella sovranistica); una scelta metodologica che può condurre l'analisi su un piano di indagine intriso altresì di profili sociali e politici, dai quali la sovranità nazionale è stata costretta ad emanciparsi in ragione delle forze ordo-liberali (con l'effetto collaterale di forgiare democrazie senza “strutture”). Tale passaggio consente di agganciare il ragionamento al mondo del multilateralismo: a questo proposito, la dottrina ha delineato un altro modo di penetrare e contaminare le entità internazionali oltre le nozioni di egemonia e sovranità, riferendosi all'“isomorfismo istituzionale” in una dimensione trans-nazionale, nozione attraverso la quale i processi globali di cambiamenti socio-politici favoriscono l'omogeneizzazione dei modelli organizzativi istituzionalizzati. Tuttavia, i risvolti applicativi di tale teoria riguardano un fenomeno ancora da esplorare con precisione: si avverte però sin d'ora che, sul versante sociologico, questa indagine rivela il lato gramsciano della medaglia]

ABSTRACT

Martha Nussbaum, the Chicago philosopher, recently argued that nations and national identities are the best tools for conveying universal dignity: individual autonomy and sovereignty are similar ideas that support each other, but the natural political partner of the Kantian conception of the individual autonomy is the national sovereignty, not its sublimation into a supranational dimension. A concept that she made in a nutshell: the *cosmosovranism*, which assumes as

standing point of the reasoning the spill-over effects of the global values as a consequence of the international (and cosmopolitan) world. Nussbaum's point of view helps us at thinking at a pluralistic (dimensional) vision of sovereignty. Her approach is even more profitable if we try to reason in the light of the international or global level: the shift from national or traditional sovereignty to the cosmopolitan one sets out a different line of investigation which refers to the impossibility or, at least, the inopportunity to extend both the (European paradigmatic notions of) "common constitutional traditions" and the "constitutional identity criteria" of the Member States in-to a global context (which is marked by an ongoing new cold war 4.0?). The author indeed perceives a certain degree of incommensurability between the notion of the rule of law of liberal countries (not necessarily Western ones) and that effective in some others (China and Russia): phenomenon which can be baptized as global dis-order. Now, reasoning in strict legal terms could not be enough: as it has been said, bypassing the constitutional identity concept in order to ban any instrumentalization, through further legal concepts, is like a dog chasing its own tail. The only remedy, epistemic and semantic at the same time, is the contextualization in bigger dynamics such as those referred to social, cultural, individual conscience ones (in the Antonio Gramsci's way) assuming the well-known "hegemony perspective" (rather than the sovereignty one), ending up into a mixed one concept of sovereignty: not only legal hegemony, but a more complex one including social and political profiles by which the national sovereignty has been misled into new ordo-liberal democracies without (proper or commonly consolidated) structures. This leads also into the realm of a (regenerating or regenerated) multilateralism. In this respect, relevant doctrine has reviewed a recent work by outlining another way of penetrating and contaminating the international entities beyond the classical terms of hegemony and sovereignty, referring to the "institutional isomorphism" in an ultra-national dimension by which global processes of

socio-political changes favours the homogenization of institutionalized organizational models. However, the application of such theory is a phenomenon still to be explored accurately: it is clear though that the sociological side of this investigation support the Gramscian side of the coin.

PAROLE CHIAVE: sovranità – egemonia – globalizzazione – stato di diritto – Gramsci

KEYWORDS: sovereignty – hegemony – globalization – rule of law – Gramsci

INDICE: 1. Premessa: sovranità nazionale e globalizzazione. – 2. L'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla sovranità nazionale. – 2.1. Segue: la sovranità nazionale tra le "tradizioni costituzionali comuni" e le "identità costituzionali" degli Stati Membri. – 3. L'impatto della globalizzazione sulla sovranità nazionale. – 4. Il dis-ordine globale tra egemonia e sovranità. – 4.1. Segue: cenni sul multilateralismo quale proiezione applicativa della prospettiva egemonica. – 5. Prime conclusioni.

1. Premessa: sovranità nazionale e globalizzazione.

In uno dei suoi ultimi lavori¹, la filosofa di *Chicago* Martha Nussbaum ha affermato che le nazioni e le identità nazionali costituiscono i reali (ed unici) vettori idonei alla trasmissione della dignità universale: autonomia individuale e sovranità sono nozioni liminali che si integrano reciprocamente, ma il *partner* politico naturale della concezione *kantiana* dell'autonomia individuale è la sovranità *nazionale*, non la sua sublimazione in una dimensione sovranazionale.

D'altra parte, alcuni autori hanno parlato dell'illusione della sovranità dei nuovi nazionalisti², distinguendo prima di tutto tra nazionalisti dell'Europa occidentale e altri nazionalisti – a riprova di un frastagliato panorama sovranazionale³ - e sfatando poi un *cliché*: i timori degli elettori derivanti dall'incertezza economica, i disagi dovuti ai cambiamenti accelerati nel panorama culturale (e materiale) dovuti all'immigrazione, non sono creati

¹M. NUSSBAUM, *La tradizione cosmopolita: un ideale nobile ma imperfetto*, Milano, Università Bocconi Editore, 2020.

²E. CANNIZZARO, *La sovranità oltre lo Stato*, Bologna, Il Mulino, 2020, il quale muove dalla prescrittività giuridica della sovranità popolare; tema al quale ha dedicato particolare attenzione Luca R. Perfetti: tra i suoi ultimi lavori, v. *Costruire e decostruire i concetti dell'organizzazione pubblica. Ragioni di un percorso e tracce per la sua prosecuzione*, in *PA Persona e Amministrazione*, n. 1/2021, 1 ss.; Id., *Sullo Statuto costituzionale dell'emergenza. Ancora sul diritto pubblico come violenza o come funzione dei diritti della persona*, op. ult. cit., n. 2/2020, p. 52 ss.

³Cfr. M.C. PONTHEOREAU *The Reterritorialized State. Constitutional Pluralism vs. Constitutional Populism*, in V. BARSOTTI – M. GRAZIADEI (a cura di), *Il diritto oltre lo Stato*, Atti del VI Convegno Nazionale SIRD. Firenze, 25-27 ottobre 2018, Torino, Giappichelli, 2021.

artificialmente dai movimenti sovrani o neo-nazionalisti, poiché "*i politici non creano quasi mai nulla*": piuttosto tendono ad amplificare quelle paure, cavalcandole.

Ma l'aspetto che più si correla con quanto stiamo cercando di argomentare riguarda le reazioni neo-nazionaliste a queste paure che, secondo questo autore, consistono nella cosiddetta "*antarchia*" o in ciò che i neonazionalisti chiamano "*recupero della sovranità nazionale*": vale a dire che il meccanismo neo-nazionalista funziona come uno *slogan* elettorale quando i rappresentanti politici sono all'opposizione, ma esso perde credibilità quando essi assumono le redini governative.

La ragione sta nel fatto che gli Stati nazionali non hanno più il *phisque du role*.

L'incapacità di reggere all'impatto con la globalizzazione giuridica nasce dalla mancanza della (visione della) dimensione plurale della sovranità, in quanto intesa esclusivamente nella sua accezione politica: i movimenti sovrani e populistici si scontrano con la natura degli Stati di diritto a matrice liberale, perché essi sono cuciti su di un concetto sfuggente di nazione inidoneo a costituire il fondamento della sovranità intesa in senso pluralistico.

È da chiedersi allora dove stia la verità: cerchiamo di offrire una linea di ragionamento che in realtà valga più come un interrogativo.

2. L'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla sovranità nazionale.

Conviene muovere dalle vicende tedesche nelle quali la Corte costituzionale federale (il *BundesVerfassungsgericht* o *Bverfg*) si è dovuta confrontare con le cc.dd. questioni di "*identità costituzionale*": vicenda ancora aperta, come dimostra la procedura di infrazione contro la Repubblica federale di Germania presentata il 9 giugno 2021 dalla Commissione europea⁴.

⁴La procedura d'infrazione ha preso le mosse dall'azione della Corte costituzionale federale tedesca, che il 5 maggio 2020 aveva emesso una sentenza sul Programma di acquisto del settore pubblico (*PSPP*) della Banca centrale europea (BCE), con cui lo dichiarava "*ultra vires*", in quanto esula-va dall'ambito delle competenze di quest'ultima.

Secondo la tesi dell'organo esecutivo dell'Unione Europea ("UE"), la Germania non solo avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'UE, in particolare l'autonomia, il principio di primazia, l'effettività e l'applicazione uniforme del diritto dell'UE; ma avrebbe altresì interferito con il mandato giudiziario della Corte di giustizia europea ("CGUE").

Un caso simile è rappresentato dal giudizio pendente davanti al *Bverfg* instaurato da un gruppo di cittadini tedeschi avverso le conseguenze economiche e giuridiche derivanti dal Piano Europeo di Ripresa e Resilienza (il "*Pnrr*").

Tali vicende tradiscono l'urgente necessità di chiarire i confini tra l'integrità costituzionale dell'UE e la sovranità degli Stati membri: come nel caso relativo alla crisi dei vaccini, è diventato chiaro che l'Unione ha, di fatto, competenze limitate in alcune questioni peculiari.

Ma la crisi economica causata dalla pandemia dimostra che l'Unione non può essere limitata dalla regola dell'unanimità o da un blocco giurisdizionale nazionale nella sua capacità di agire e nella sua capacità di mobilitare risorse nell'interesse comune, in particolare in situazioni di emergenza che richiedono un'azione rapida al livello appropriato (come richiesto dal principio di sussidiarietà) al fine di prevenire un pericolo immediato per la salute e la vita umana dei cittadini europei.

La sede naturale per risolvere gli eventuali dubbi che un giudice nazionale può avere in merito alla legittimità dell'utilizzo dei mercati per finanziare le politiche europee di emergenza e all'aumento delle risorse proprie non può che essere la Corte di giustizia dell'UE, altrimenti l'Unione europea diventerà insostenibile.

Qualunque sarà la soluzione, ciò che più rileva ai nostri fini è la intima sostanza di tale fenomeno: da essa si evince che la *dialettica giuridica nazionale* tra cittadini, deputati, ministri ecc. intorno all'identità costituzionale attraversa la superficie di altri temi quali quelli economici – che sono normalmente sigillati

all'interno della Corte di giustizia – al punto tale che tale linguaggio riesce a plasmare il discorso europeo anche al di fuori dei confini nazionali (in questo caso, tedeschi).

Il fatto che i giudici degli Stati membri, in particolare le corti supreme (o costituzionali), siano autorizzati a riesaminare qualsiasi "*ultra vires*" degli atti delle istituzioni europee equivale implicitamente a negare il monopolio della CGUE sull'interpretazione autentica del Trattato: ciò che la Corte costituzionale tedesca ha fatto nella causa *Weiss* e alla stessa stregua di quanto fa la dottrina a proposito delle nozioni di identità costituzionale e di tutela della sicurezza nazionale.

In senso non del tutto conforme si muove la giurisprudenza del *Conseil d'Etat* francese, che esprime una propria versione della dottrina dei controlimiti, affermando che se esiste un diritto fondamentale nel diritto dell'Unione corrispondente a quello garantito dal diritto costituzionale francese, si deve applicare il diritto dell'UE si deve applicare il diritto dell'Unione come interpretato dalla CGUE⁵.

2.1. Segue: la sovranità nazionale tra le “tradizioni costituzionali comuni” e le “identità costituzionali” degli Stati Membri.

I profili sopra accennati si correlano alle critiche mosse nei confronti delle clausole di identità costituzionale (caso tedesco, caso svizzero, caso italiano Taricco, caso ungherese, da ultimo caso polacco) in grado di perforare il velo dell'ordinamento giuridico dell'UE.

In altre parole, è da chiedersi se tali profili spingano la riflessione oltre la tradizionale nozione di sovranità.

Secondo alcuni autori, come accennato, è possibile sostenere che il principio dello Stato di diritto appartiene non solo alla tradizione costituzionale co-

⁵Al contrario, solo se non esiste un tale diritto in entrambi gli ordinamenti degli Stati Membri e dell'UE, deve procedersi con l'applicazione del diritto costituzionale interno ed eventuale disapplicazione della norma UE: per un primo commento alla recente pronuncia del *Conseil d'Etat*, J. ZILLER, *Il Conseil d'Etat si rifiuta di seguire il pifferaio magico di Karlsruhe*, in <https://ceridap.eu/il-conseil-detat-si-rifiuta-di-seguire-il-pifferaio-magico-di-karlsruhe/?lng=en>.

mune degli Stati membri dell'UE, ma anche alla loro particolare identità costituzionale.

Il principio dello Stato di diritto è diventato uno degli imperativi fondamentali del diritto dell'UE: esso affonda le sue radici nelle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri dell'UE; il carattere comunitario di tale principio è stato riconosciuto anche in un contesto europeo più ampio rispetto all'UE stessa.

Il diritto dell'UE, dunque, deve riconoscere non solo ciò che è comune nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri: l'UE è tenuta a rispettare le identità costituzionali degli Stati membri.

Nondimeno, è stato sollevato qualche dubbio sul fatto che i giudici costituzionali degli Stati membri continuino ad utilizzare l'argomento dell'identità costituzionale come scudo per la sovranità a tutti i costi: l'identità costituzionale non dovrebbe essere utilizzata per immunizzare atti statali che contraddicono i principi comuni di cui all'art. 6 T.U.E. o la leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, T.U.E.⁶

A tale riguardo la anzidetta dottrina ha suggerito di utilizzare *il linguaggio comune basato sulle tradizioni costituzionali*, che è, come nel caso Taricco, non solo inclusivo e pluralista, ma anche radicato nel diritto europeo e quindi più in linea con le aspirazioni del costituzionalismo cooperativo in Europa.

3. L'impatto della globalizzazione sulla sovranità nazionale.

Ora proviamo a ragionare in chiave internazionale o globale.

Il passaggio dalla sovranità nazionale o tradizionale a quella cosmopolita delinea una diversa linea di indagine che fa riferimento all'impossibilità o, almeno, all'inopportunità di estendere sia le tradizioni costituzionali comuni che i criteri di identità costituzionale in un contesto globale segnato da una nuova guerra fredda 4.0 in corso.

⁶G. MARTINICO – O. POLLICINO, “Use and Abuse of a Promising Concept: What Has Happened to National Constitutional Identity?”, In *Yearbook of European Law*, Vol. 39, 2020, p. 228 ss.

Se la somma di questi due criteri equivale alla formula dello "Stato di diritto", è possibile argomentare che la sovranità (giuridicamente intesa), se congrua rispetto al principio dello stato di diritto, sembra di non agevole inquadramento nel contesto globale.

A questo proposito, è stato affermato che da un'osmosi di guerra a un'osmosi di pace il passo è breve: vale a dire che essendo in atto un conflitto mondiale tra USA e Cina, una forza (e legittimazione) politica *illiberale*, come quella che sembra promanare dalla Cina, è una realtà ("sufficientemente capitalista") con cui gli studiosi devono fare i conti al fine di cogliere il nesso con le nozioni classiche quali la sovranità e lo Stato di diritto⁷.

V'è chi ritiene che una nuova idea del rapporto tra Stato e società stia prendendo forma anche in Cina: supervisione, sorveglianza, sicurezza, *governance* sociale, autogoverno, regole di integrità sono questioni centrali di questo nuovo paradigma cinese.

Tuttavia, notiamo un certo grado di incommensurabilità tra la nozione di Stato di diritto dei paesi liberali (non necessariamente occidentali) e quella effettiva in Cina: fenomeno che si potrebbe battezzare alla stregua di "disordine globale"⁸.

A questo proposito giova richiamare quanto sostenuto da alcuni autori in termini di possibilità di "*costituzioni senza costituzionalismo*" allorché il consolidamento di nuove costituzioni non è accompagnato da un efficace radicamento dei valori costituzionali in ragione della disomogeneità delle condizioni e dei contesti culturali preesistenti.

⁷N. FERGUSON, "The China model: why is the West imitating Beijing?", in <https://www.spectator.co.uk/article/the-china-model-why-is-the-west-imitating-beijing>.

⁸Per dei riferimenti a tale locuzione, F. FONTANELLI, [Review of] Santi Romano. *The Legal Order*. Ed. Mariano Croce. New York: Routledge, 2017 [1917-1918], in <https://academic.oup.com/ejil/article/31/4/1537/6135573>; ma v. prima, J. PECK – A. TICKELL, *Jungle Law Breaks out: Neoliberalism and Global-Local Disorder*, in <https://www.jstor.org/stable/20003479>.

4. Il dis-ordine globale tra egemonia e sovranità.

Gli argomenti dianzi trattati conducono alla nozione di sovranità transnazionale nel contesto dell'UE: è da chiedersi infatti se di essi ci si possa avvalere in un contesto più ampio (e fumoso) intriso di un dis-ordine globale.

In altre parole, ragionare in termini strettamente giuridici potrebbe non bastare: come è stato osservato, *bypassare* il concetto di identità costituzionale al fine di vietarne qualsiasi strumentalizzazione attraverso ulteriori astrazioni giuridiche è un po' come il cane che si morde la coda.

L'unico rimedio, epistemico e semantico allo stesso tempo, è la contestualizzazione in dinamiche più grandi come quelle sociali, culturali, di coscienza individuale (*à la* Gramsci).

Ci si chiede invero se la prospettiva dell'egemonia, piuttosto che quella della sovranità, illumini meglio un nuovo sentiero esplorativo: non solo l'egemonia giuridica, ma una più complessa forma che includa quelle sociali e politiche mercè le quali la sovranità nazionale è stata trascinata nel viscido terreno delle nuove democrazie ordo-liberali senza strutture (adeguate o comunemente consolidate)⁹.

I principi comuni o la leale collaborazione sono nozioni che potrebbero essere messe a repentaglio all'interno del labirinto concettuale (precondizionale) della prospettiva egemonica.

Così facendo si finisce per approdare all'interno di un dibattito transnazionale, attraverso il quale l'egemonia e la sovranità rivelano l'altra faccia della medaglia delle relazioni internazionali: quella politica e/o socio-economica¹⁰.

⁹A. DI MARTINO, *Sulle premesse di un recente dibattito in tema di egemonia "giuridica": Antonio Gramsci e Heinrich Triepel*, in www.constituzionalismo.it.

¹⁰È vero, infatti, che ci sono molti Paesi che non hanno una specifica ideologia geopolitica: cercano solo di sfruttare il proprio "ruolo" geografico per perseguire meglio il proprio interesse nazionale in nome di un approccio multilateralistico. Il particolare momento è contrassegnato dal contrasto politico tra Germania e Stati Uniti: l'Europa può avere la possibilità di ottenere un margine di manovra autonomo nel grande gioco della superpotenza del mare e della terra. Tuttavia, va osservato che dopo che l'amministrazione Biden ha conquistato la Casa Bianca, le cose sono cambiate anche nell'Unione Europea prima; e nello scenario globale poi,

4.1. Segue: cenni sul multilateralismo quale proiezione applicativa della prospettiva egemonica.

Anche la lezione sulla pandemia indica la medesima direzione.

Quando sono entrati in gioco i meccanismi delle licenze obbligatorie o quello della condivisione delle tecnologie nel contesto delle vaccinazioni, il mondo ha dovuto fare i conti con un problema globale: probabilmente di natura amministrativa.

Era chiaro, infatti, che la soluzione non andava individuata in quei meccanismi poiché non potevano trovare pronta esecuzione, in quanto richiedevano una struttura e una capacità produttiva adeguate; non erano in grado di risolvere immediatamente i problemi di distribuzione o anche quelli di equità, a meno che non fossero gestiti in modo più ampio e coordinato.

Ma il problema è sorto anche prima o, per dirla diversamente, il problema di cui sopra era la conseguenza di ciò che mancava al mondo al momento della diffusione del *virus*.

E qui si staglia il profilo di diritto amministrativo (globale).

Il fondo *Covax* è stata un'iniziativa timida in questo senso: tale azione è stata intrapresa al di fuori del contesto di una rete giuridica di cooperazione tra Stati e attori privati; questi ultimi dovevano essere coinvolti fin dall'inizio nel contesto di un'azione di interesse pubblico (cioè amministrativa), al fine di condividere anche gli obiettivi e la portata (non solo sul versante della produzione¹¹).

Appare importante il profilo esecutivo della soluzione.

Ci riferiamo alla questione di come attuare questa linea d'azione: stipulare contratti tra privati insieme a trasferimenti garantiti di tecnologia; *joint venture* pubblico-privato al fine di realizzare un coordinamento efficace e coinvolgere l'economia di mercato.

come detto sopra per quanto riguarda la Cina, che ha aumentato il potere e la legittimazione al punto di conseguire nuovi accordi sul Pacifico.

¹¹Si può, a questo punto, parlare della sospensione, se mai fattibile, dei *Trips*: ma questa sarebbe comunque una soluzione miope ed in qualche modo tardiva.

Affrontare solo la questione brevettuale non è stato né poteva essere sufficiente: ecco perché l'Unione europea, ma più in generale le istituzioni globali richiedono ora la capacità di condividere le priorità politiche da un lato e di svolgere collaborazioni anche a livello tecnico industriale-distributivo, dall'altro.

Questi elementi aprono le strade al multilateralismo.

Alla luce di un recente lavoro si delinea un'altra via di penetrazione e contaminazione degli spazi internazionali in aggiunta ai termini classici di egemonia e sovranità¹²: ci riferiamo all'"*isomorfismo istituzionale*" in una dimensione ultra-nazionale nella quale i processi globali di cambiamenti socio-politici favoriscono l'omogeneizzazione dei modelli organizzativi istituzionalizzati.

Tuttavia, l'applicazione di tale teoria è un fenomeno ancora da esplorare con precisione: è chiaro però che il lato sociologico di questa indagine supporta il lato gramsciano della medaglia.

5. Prime conclusioni.

Come osservazione conclusiva, osserviamo che la *Nussbaum* ha ragione nella misura in cui suggerisce l'idea di combinare il cosmopolitismo al modello egemonico piuttosto che a quello della sovranità (inter-)nazionale, insieme al recupero di un approccio multilateralista.

¹²R.L. JEPPELSON - J.W. MEYER. *Institutional Theory. The Cultural Construction of Organizations, States, and Identities*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021: per alcune prime recensioni, S. CASSESE, *Processi collettivi e modelli globali. Neo-istituzionalismo giuridico*, in *Ilsole24ore*, 13 giugno 2021; T. FELIN, N.J. FOSS, P.M. ABELL, *Microfoundations of Social Theory: A Response to Jepperson and Meyer*, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1904666; M. LOUNSBURY, *Ronald L. Jepperson and John W. Meyer: Institutional Theory: The Cultural Construction of Organizations, States, and Identities*, in <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00018392211045839>.